



Approvato in data 17.02.2026

Regolamento dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania per i controlli da espletare sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 36/2023

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli operatori economici ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nell'ambito degli affidamenti diretti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023, di importo inferiore a € 40.000,00.
2. L'obiettivo è garantire la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese, rafforzando il sistema di controlli interni delle stazioni appaltanti e assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza.
3. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 – Oggetto dei controlli

1. Sono oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici relativamente:
 - a) al possesso dei requisiti di ordine generale (cause di esclusione automatiche, cause di esclusione non automatica, illecito professionale grave) di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
 - b) ai requisiti di ordine speciale, ove previsti nelle singole procedure di affidamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 – Ambito e soggetti interessati

1. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023.
2. La stazione appaltante – o l'ufficio incaricato – verifica, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, le dichiarazioni rese anche mediante sorteggio di un campione annuale.
3. L'amministrazione assume le responsabilità previste per la scelta del campione e l'esecuzione dei controlli.

Art. 4 – Modalità di individuazione del campione e tempistica

1. I controlli a campione sono effettuati su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive in rapporto percentuale al numero complessivo delle dichiarazioni presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di cui al precedente art. 3.
2. Il campione è individuato secondo criteri oggettivi e imparziali e mediante sorteggio casuale effettuato dall'amministrazione, con modalità definite e pubblicate, come di seguito riportato:
 - elenco cronologico numerato delle determine di affidamento nell'anno, sorteggio telematico o altro strumento automatizzato.
3. I controlli a campione si svolgono con cadenza annuale, e in una modalità temporale stabile per ciascun anno:
 - o entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le dichiarazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre del precedente anno.
4. La Percentuale di campionamento individuata dall'Amministrazione, nel rispetto dei criteri prudenziali, è stabilita nella misura del 2% delle dichiarazioni presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
5. Resta fermo l'obbligo per il RUP di procedere alla verifica della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui emergano elementi di ragionevole dubbio sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, indipendentemente dalla cadenza del campionamento.
6. Le operazioni di sorteggio e le verifiche effettuate sono documentate mediante verbale, che ne attesta l'esito e viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 5 – Svolgimento dei controlli

1. L'Ufficio competente acquisisce la dichiarazione sostitutiva oggetto di controllo e procede alla verifica dei dati dichiarati, anche consultando banche dati, certificati e atti esterni utili a confermare la veridicità delle dichiarazioni.

2. In caso di irregolarità, omissioni o false dichiarazioni emergenti dal controllo, si attiva il procedimento amministrativo per la contestazione, la possibile risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico per un periodo da uno a dodici mesi, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
3. Il Responsabile del progetto redige un verbale di esito del controllo, che indica le verifiche effettuate, gli esiti, i rilievi e le eventuali azioni conseguenti.
4. Il verbale è trasmesso al Dirigente competente e va archiviato nella documentazione dell'affidamento.

Art. 6 – Pubblicazione e trasparenza

1. Le operazioni di sorteggio del campione, nonché l'esito complessivo dei controlli sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, in apposita sottosezione "Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive – Affidamenti diretti < € 40.000".

Art. 7 – Rotazione degli operatori economici

1. Al fine di garantire correttezza e trasparenza nell'affidamento diretto e nelle verifiche, l'Ente garantisce la rotazione degli operatori economici secondo criteri di non discriminazione, pubblicizzati e coerenti con la normativa vigente.
2. Qualora un operatore estratto in precedenti controlli risulti nuovamente nel campione, si potrà procedere ad un ulteriore sorteggio, per ampliare la platea verificata.

Art. 8 – Responsabilità

1. L'amministrazione assume la responsabilità della corretta applicazione del presente Regolamento, della scelta del campione, della conduzione dei controlli e della pubblicazione dei relativi dati.
2. Eventuali omissioni, ritardi o irregolarità nella conduzione dei controlli o nelle comunicazioni sono segnalati agli organi competenti, ai fini della valutazione delle responsabilità interne.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito delle verifiche avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.
2. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente Regolamento e vengono conservati nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione dei documenti amministrativi.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente.
2. Per la prima applicazione dei controlli a campione, il periodo utile da considerare è quello delle dichiarazioni presentate a far data dall’adozione del Regolamento stesso.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023, del D.P.R. 445/2000 e delle altre norme di settore in materia di contratti pubblici e semplificazione.
2. Il presente Regolamento può essere modificato mediante atto dell’organo Consiliare dell’Ordine, previa adeguata motivazione e pubblicazione.